

**Contributi** - Gestione Commercianti - Socio unico ed Amministratore unico di S.r.l. - Svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa - Obbligo di iscrizione - Sussiste.

**Tribunale di Milano - 12.06.2012 n. 1656 - Dr.ssa Ravazzoni - C.C. (avv. Scionti) - INPS-SCCI S.p.a. (avv. Vivian).**

*È soggetto ad iscrizione alla gestione commercianti il socio di S.r.l. nel caso in cui la società non abbia dipendenti con qualifica dirigenziale, il socio scelga i propri collaboratori e tutti i dipendenti, pur avendo ciascuno di essi un certo margine di autonomia operativa, facciano capo al socio per le decisioni da assumere.*

FATTO - Con separati ricorsi depositati il 18.03.2011 e il 3.05.2011 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio INPS e SCCI S.p.A. per proporre opposizione alle cartelle esattoriali:

- n. 068 2011 0010325050000 notificata il 9.2.2011;
- n. 068 2011 0038726038000 notificata il 13.04.2011;

cartelle con le quali si ingiungeva il pagamento di differenti somme a titolo di contributi rivendicati dall'Istituto relativamente alla Gestione Commercianti per il periodo dal 2005 al 2010 e relative sanzioni civili.

Ha pertanto chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito portato dalle cartelle esattoriali opposte, con l'annullamento delle cartelle stesse.

A sostegno della opposizione la parte ricorrente, socio unico e amministratore unico di CINENOLEGGI NANE GROUP S.r.l., ha eccepito la nullità della cartella per vizi formali e nel merito l'assenza dei presupposti per la pretesa iscrizione alla Gestione Commercianti stante il divieto della doppia iscrizione, essendo il ricorrente già iscritto alla Gestione Separata, e ha escluso la sussistenza di partecipazione personale al lavoro aziendale nell'ambito della suddetta società con carattere di abitualità e prevalenza.

Ritualmente costituitosi l'Istituto convenuto ha contestato la fondatezza delle suddette opposizioni ribadendo la sussistenza dell'obbligo di iscrizione dell'opponente che, quale socio e amministratore unico della sopraindicata società, aveva partecipato personalmente al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza.

Nel corso del giudizio è stata sospesa la esecutività della cartelle esattoriali opposte. Interrogato l'opponente ed esepita la richiesta attività istruttoria, la causa è stata decisa alla udienza del 27 marzo 2012 come da dispositivo di cui era data lettura, con riserva di deposito della motivazione a 60 giorni stante la complessità della questione controversa.

DIRITTO - Le opposizioni proposte dal sig. C.C. avverso le cartelle esattoriali emesse da Esatri S.p.A. non sono fondate e non meritano accoglimento.

Per affrontare la questione è opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento sulla interpretazione della quale è intervenuta la Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 3240/10 (1) ed il legislatore con una norma interpretativa del co. 208 dell'art. 1 L. n. 662/96 - art. 12, co. 11, D.L. n. 78/10 -.

L'art. 1, co. 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 dispone “*a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, co. 1, lettera d, della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti*”.

Il co. 203 (che ha così sostituito l'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) dispone, a sua volta, che: “*l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

a) *siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*

b) *abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*

c) *partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*

d) *siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.*

L'art. 1, co. 208 citato dispone poi: “*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche*”.

Nonostante l'ampio dibattito che si è sviluppato sulla interpretazione di tale disciplina normativa, risulta evidente come la *ratio* della stessa sia da ravvisare nella volontà da parte del legislatore di assoggettare all'obbligo contributivo citato quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale. In caso di impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata, si tratterà di soci impegnati anche nell'attività aziendale. La finalità della norma è quella cioè di evitare che l'attività imprenditoriale di natura commerciale possa sottrarsi all'obbligo contributivo facendo confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore (peraltro attribuiti dagli organi sociali) assoggettati al regime contributivo dell'art. 2 co. 26 L. 335/95.

Peraltro, una volta chiarito che uno dei requisiti è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza - essere cioè socio operante, oltre che amministratore -, sorge l'ulteriore problema di interpretare il dettato di cui al co. 208 ed in particolare di risolvere la questione se sia possibile in questi casi la doppia iscrizione.

Stante il contrasto in ordine alla possibilità o meno della doppia iscrizione ogni qual volta il medesimo soggetto espleti il ruolo di amministratore e nel contempo operi attivamente all'interno della società, è stata recentemente emanata una nuova norma (art 12, co. 11, D.L. n. 78/10) che, proprio per chiarire il punto, ha statuito: “*L'art. 1, co. 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai*

*commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, co. 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, co. 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.*”

Alla luce del chiarimento legislativo di cui sopra, risulta oggi evidente come la controversa questione del pagamento dei contributi da parte degli amministratori-soci di s.r.l. debba essere risolta partendo innanzitutto dalla verifica se il socio amministratore di s.r.l. svolga anche, all'interno della medesima società, attività aziendale, sia cioè socio operante e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; una volta accertata tale situazione di fatto, conformemente a quella che è la *ratio* sopra riportata e sottostante l'introduzione di tutta la disciplina di cui sopra, dovrà essere disposta la doppia iscrizione sia alla gestione separata - per i redditi percepiti quale amministratore - sia alla gestione commercianti - per i redditi percepiti come socio operante.

Nel caso di specie l'istruttoria espletata mediante il libero interrogatorio del ricorrente e l'escussione dei testi indicati induce questo Giudice a ritenere che la pretesa azionata dall'INPS sia fondata; ciò alla luce del fatto che è risultata in maniera evidente la partecipazione del sig. C.C. al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

C.C. in sede di interrogatorio libero davanti al giudice ha confermato che la società ha 6/7 dipendenti.

I testi hanno però riferito le seguenti circostanze che appaiono decisive per individuare il ruolo rivestito dal ricorrente all'interno della società:

*“sono stato assunto dal titolare della società che era il signor C.C. e ho fatto il colloquio con questi e con il padre G. C.”* (teste S.)

*“C.C. lavorava nella società, né era il titolare e si occupava un po' di tutto.... Io rispondevo direttamente al sig C.C., l'impiegata C. L. si occupava di banche e dei rapporti economici, ma anche lei faceva capo al ricorrente. Nell'ambito dell'ufficio amministrazione e commerciale non c'era nessun responsabile coordinatore, io e C.C. rispondevamo al signor C.... Gli altri dipendenti erano tecnici, autisti, addetti al magazzino ed erano coordinati dal capo magazzino signor M. R., che è mio marito. Il sig. M. prendeva direttive dal signor C.C. non aveva altra attività lavorativa, seguiva solo questa società. Teneva direttamente lui i rapporti con i clienti”* (teste De P.)

*“gli altri dipendenti erano abbastanza autonomi nello svolgimento del lavoro se c'era qualche problema si rivolgevano a me e a mia volta io riferivo al signor C.C. era quando era necessario”* (teste C.).

Sebbene i testi M. e F. abbiano individuato in sala lesioni e la responsabile dei tecnici e delle segretarie e abbiano conseguentemente sminuito il ruolo di C.C. era all'interno della società, pare decisiva al fine di individuare il ruolo del ricorrente la considerazione che la società non aveva dipendenti con mansioni dirigenziali, che era il ricorrente a scegliere i collaboratori, che tutti i dipendenti facevano capo alla ricorrente per le decisioni da assumere pur avendo ciascuno di essi una autonomia di carattere operativo.

Tale situazione è proprio quella indicata dalla Suprema Corte a S. U. nella sentenza n. 3240/10 (1) quando afferma che sono soci operanti tutti coloro che *“...sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo... ”*. Prosegue la Cassazione affermando che detto impegno personale deve connotarsi *“... come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori) all'interno dell'impresa... ”*.

L'attività operativa espletata dal ricorrente si connota per la posizione apicale dallo stessa rivestita e deve quindi ritenersi che l'attività espletata sia prevalente (rispetto agli altri fattori) all'interno dell'impresa.

Sulla base delle osservazioni svolte, alla luce del disposto di cui all'art 12 D.L. n. 78/10, risulta fondata la pretesa azionata dall'INPS di iscrizione del sig. C.C. anche nella Gestione Commercianti, con conseguente obbligo di versamento dei contributi.

Le opposizioni debbono dunque essere rigettate.

La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza, le spese si liquidano come da dispositivo.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2010, p. 134